

Accesso di partecipante a concorso pubblico alla propria scheda di valutazione e a quelle dei candidati collocatisi in graduatoria prima dell'accedente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la - Ambito Territoriale di

FATTO

La docente ha partecipato al concorso per la classe A023 - D.D.G. n. del 1.2.2018 - dopo avere appreso di essersi collocata al posto con punti, di cui per titoli, tramite l'avv. in data 12.10.2018 ha presentato reclamo ed ha chiesto di accedere alla propria scheda di valutazione ed a quelle dei candidati collocatisi in graduatoria prima della ricorrente, al fine di difendere i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato ai presunti controinteressati.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante al concorso citato, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2018)